

E' BENE SAPERE CHE:

- Il parametro della scala di equivalenza per la determinazione del beneficio economico non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che:
 - sono disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa
 - si trovano in stato di detenzione o sottoposti a misura cautelare o condannati per i reati indicati nella legge
 - sono ricoverati in Istituti di Cura di Lunga Degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato
- Ogni variazione relativa al patrimonio sia immobiliare che mobiliare va comunicata all'INPS entro 15 giorni rivolgendosi al CAF, al Patronato o online.
- Ogni variazione relativa alla situazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo va comunicata all'INPS entro 30 giorni rivolgendosi al CAF, al Patronato o online
- In caso di variazione della composizione del nucleo familiare occorre presentare, entro 2 mesi, la DSU aggiornata congiuntamente ad una nuova domanda di RDC/PDC.
Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso occorrerà solo presentare la nuova DSU.
- Il beneficio va utilizzato entro il mese successivo a quello di erogazione. Nel caso di mancato utilizzo, ad eccezione di arretrati, l'INPS opera una decurtazione nei limiti del 20% del beneficio nella mensilità successiva.
- A seguito di verifica da parte dell'INPS, in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta, l'ammontare complessivo di RDC non utilizzato in quel semestre, fatta eccezione per una mensilità.
- Il RDC è compatibile con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Cis: Consorzio Intercomunale
dei Servizi Socio Assistenziali
Piazza Castello, 20 - Ciriè
sito web: www.ciscir.it - Tel 011/92128.96
Email: cis@ciscir.it



REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale unica su tutto il territorio nazionale, normata dalla Legge 75 del 29/03/19.

PENSIONE DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni o nei casi in cui il componente o i componenti di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

DOVE, COME E QUANDO RICHIEDERE RDC O PDC

Presso:

- Poste Italiane (a partire dal 6 di ogni mese)
- CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
- Istituti di Patronato
- Online sul sito del Governo:
www.redditicittadinanza.gov.it
con le credenziali SPID.

REQUISITI:

Cittadinanza e Residenza

Il richiedente deve essere congiuntamente:

1. residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
2. cittadino italiano oppure cittadino dell'Unione europea oppure suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Economici e Patrimoniali

- ISEE inferiore a € 9360,00
- patrimonio immobiliare da ISEE (in Italia e all'estero) diverso dalla casa di abitazione non superiore a € 30.000
- patrimonio mobiliare da ISEE non superiore a euro 6000 incrementato in misura variabile a seconda della composizione del nucleo e della presenza di minori e/o disabili
- un reddito familiare inferiore a € 6000 annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza
- nessun componente deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli superiori ai 250 cc immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti
- nessun componente deve essere intestatario di navi e/o imbarcazioni da diporto.

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità Estera, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana.

TEMPI

Il RDC viene erogato sull'apposita carta RDC entro il mese successivo al riconoscimento.

Il beneficio è concesso per un periodo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della PDC che si rinnova in automatico.

UTILIZZO DELLA CARTA

ACQUISTI: è possibile effettuare acquisti solo in Italia. Non è possibile effettuare acquisti online.

PRELIEVI: è possibile prelevare denaro contante presso gli sportelli automatici di Poste e Banche entro un limite massimo mensile di € 100 incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare. Non è possibile prelevare all'estero.

MUTUO E AFFITTO: è possibile effettuare un solo bonifico mensile a copertura di tali spese.

BOLLETTE: è possibile pagare le utenze domestiche.

SALDO CARTA: è possibile verificare il saldo sul sito: www.redditicittadinanza.gov.it o da qualsiasi sportello di Poste Italiane o tramite Call Center di Poste Italiane

IMPEGNI DEL NUCLEO

L'erogazione del beneficio è subordinata all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e/o all'inclusione sociale.

A seconda delle caratteristiche definite dalla Legge, alcuni beneficiari saranno convocati dal Centro per l'Impiego (*per la firma del Patto per il Lavoro*) e altri dai Servizi Sociali (*per la firma del Patto per l'Inclusione*).

Inoltre tutti i beneficiari sono tenuti ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità del Comuni.

Tutti i componenti maggiorenni devono presentare entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio economico la dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) presso i Centri per l'Impiego.

Sono esclusi dagli impegni:

- le persone occupate
- le persone frequentanti un regolare percorso di studi
- le persone con disabilità definite ai sensi della L.68/99 che tuttavia possono manifestare la loro disponibilità al lavoro.
- i beneficiari della PDC
- i beneficiari del RDC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni di età.

Possono essere esonerati:

- le persone con carichi di cura (figli minori di 3 anni o componente del nucleo con disabilità grave o non autosufficienza).
- le persone frequentanti corsi di formazione
- I lavoratori (il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del DPR 917/1986 (€8000 per lavoro dipendente e € 4800 per lavoro autonomo).